



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 5 febbraio 2008 (08.02)
(OR. en)

5940/08

Fascicolo interistituzionale:
2007/0230 (COD)

SOC 61
CODEC 122

NOTA PUNTO "I"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Parte prima)
n. prop. Com: 14515/07 SOC 416 CODEC 1161 - COM(2007) 669 definitivo

Oggetto: **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)**

1. Il 26 ottobre 2007, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Tale proposta è stata discussa dal Gruppo "Questioni sociali" in due occasioni (il 10 dicembre 2007 e il 25 gennaio 2008). Al termine dei lavori il gruppo ha convenuto mediante consenso che la proposta avrebbe potuto essere accolta senza nessun emendamento.
2. Si prevede che anche il Parlamento europeo accolga il testo della proposta senza emendamenti. Di conseguenza, il testo che figura nell'allegato di questo documento è stato provvisoriamente approvato al fine di raggiungere un accordo in prima lettura.

3. Si prevede che il Comitato economico e sociale (CESE) emetta il suo parere il 13/14 febbraio ¹. Il Comitato delle regioni ha dichiarato che non formulerà un parere.
4. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti è quindi invitato a:
- confermare l'accordo raggiunto sul testo che figura in allegato;
 - incaricare la Presidenza (una volta ricevuto il parere del CESE) di comunicare per iscritto al presidente della commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo che, qualora il Parlamento europeo adottasse la proposta della Commissione senza emendamenti, anche il Consiglio adotterebbe la proposta senza emendamenti ² per raggiungere un accordo in prima lettura.
-

¹ Si prevede che il parere del CESE concordi con la proposta della Commissione. Un progetto è stato discusso il 29 gennaio dalla sezione "Occupazione, affari sociali, cittadinanza" del Comitato.

² Previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due Istituzioni.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica della direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
(diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ²,

visto il parere del Comitato delle regioni ³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁴,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) La direttiva 2004/40/CE del Parlamento e del Consiglio ¹ stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per la protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici. L'articolo 13, paragrafo 1 della suddetta direttiva stabilisce che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 aprile 2008.
- (2) La direttiva 2004/40/CE prevede valori di azione e valori limite fondati sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Nuovi studi scientifici riguardanti gli effetti sulla salute dell'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche, pubblicati dopo l'adozione della direttiva, sono stati presentati al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; i risultati di tali studi scientifici vengono attualmente esaminati dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti nel quadro della revisione delle sue raccomandazioni attualmente in corso, da un lato, e dall'Organizzazione mondiale della sanità nel quadro della revisione dei suoi "criteri d'igiene ambientale", dall'altro lato. Le nuove raccomandazioni, che saranno pubblicate entro la fine del 2008, potrebbero contenere elementi in grado di indurre modifiche sostanziali dei valori di azione e dei valori limite.
- (3) In tale contesto è opportuno riesaminare in modo approfondito l'eventuale incidenza dell'attuazione della direttiva 2004/40/CE sull'utilizzo delle procedure mediche basate sulla risonanza magnetica per immagini e su talune attività industriali. La Commissione ha avviato uno studio volto a valutare in modo diretto e quantitativo la situazione per quanto riguarda la risonanza magnetica per immagini. Risulta quindi opportuno tenere conto dei risultati di tale studio, disponibili all'inizio del 2008, e di quelli di studi analoghi avviati negli Stati membri, al fine di garantire l'equilibrio tra la prevenzione dei rischi potenziali per la salute dei lavoratori e l'accesso ai vantaggi offerti da un impiego efficace delle tecnologie mediche in questione.

¹ GU L 184 del 24.5.2004, pag. 23.

- (4) L'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva prevede che la valutazione, la misurazione e/o il calcolo dell'esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici vengano disciplinati da norme europee armonizzate stabilite dal Cenelec. È opportuno tenere conto di tali norme armonizzate, essenziali per garantire un'applicazione armoniosa della direttiva e previste per il 2008.
- (5) Il tempo necessario per ottenere e analizzare tali nuove informazioni nonché per elaborare e adottare una nuova proposta di direttiva giustifica il rinvio di quattro anni della scadenza per il recepimento della direttiva 2004/40/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2004/40/CE è così modificato:

"1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2012. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri."

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente
